



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il controllo dei bilanci*

---

**2012/0295(COD)**

24.4.2013

# PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Relatore per parere: Theodoros Skylakakis

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. .../.... [CPR] e in particolare di quelle del regolamento (UE) n. .../... [FSE].

##### *Emendamento*

(2) Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. .../.... [CPR] e in particolare di quelle del regolamento (UE) n. .../... [FSE]. ***I criteri per l'individuazione di tali persone devono essere adattati alle mutate condizioni economiche e sociali.***

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) In conformità all'articolo 317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e precisare le responsabilità in termini di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni ***deve*** consentire alla Commissione di ottenere ***la garanzia*** che gli Stati membri utilizzano ***il Fondo***

##### *Emendamento*

(5) In conformità all'articolo 317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e precisare le responsabilità in termini di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni ***dovrebbe*** consentire alla Commissione di ottenere ***l'assicurazione*** che gli Stati membri utilizzano ***i Fondi del***

legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE) n. .../... del Consiglio *che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (nel seguito "regolamento finanziario")*.

*QSC* legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione<sup>1</sup> (di seguito il "regolamento finanziario"). *Nell'esercizio delle sue responsabilità per l'esecuzione del bilancio, la Commissione dovrebbe utilizzare maggiormente, e promuovere, controlli di rendimento.*

---

<sup>1</sup>GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) Tali disposizioni **garantiscono** altresì che gli interventi finanziati siano conformi ai diritti dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei beni distribuiti alle persone indigenti.

##### *Emendamento*

(6) Tali disposizioni **devono essere coerenti con le disposizioni del regolamento finanziario e garantire** altresì che gli interventi finanziati siano conformi **ad altri** diritti dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei beni distribuiti alle persone indigenti.

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 30

##### *Testo della Commissione*

(30) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, occorrono misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione

##### *Emendamento*

(30) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, occorrono misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione

e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci.

e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci, ***o in caso di ritardi significativi nell'esecuzione dei progetti e se si constata, argomenti alla mano, che gli obiettivi fissati per i progetti non saranno conseguiti.***

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Articolo 3

#### *Testo della Commissione*

Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Tale obiettivo è misurato in base al numero di persone che ricevono assistenza dal Fondo.

#### *Emendamento*

Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Tale obiettivo è misurato in base al numero di persone che ricevono assistenza dal Fondo. ***Esso vigila affinché nessuna persona all'interno del territorio dell'Unione soffra la fame.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di consumo di base destinati all'uso ***personale di*** persone

#### *Emendamento*

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di consumo di base destinati all'uso ***delle*** persone ***più sfavorite, in particolare le persone*** senza

senza fissa dimora o *di* bambini.

fissa dimora o *i* bambini.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'**articolo 55**, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'**articolo 55**, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

##### *Emendamento*

1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'**articolo 58**, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'**articolo 58**, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

(18) La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'**articolo 26** del regolamento finanziario.

##### *Emendamento*

7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'**articolo 30** del regolamento finanziario.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro **tre mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il

##### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro **quattro mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014

31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi:

e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi:

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

##### *Emendamento*

c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato; ***tale descrizione riguarda le persone recentemente indigenti con un reddito negativo e i proprietari di abitazioni con patrimonio netto negativo;***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro ***cinque mesi*** dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, purché siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della Commissione.

##### *Emendamento*

3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro ***tre mesi*** dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, purché siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della Commissione.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a

##### *Emendamento*

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a

livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo.

livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo. ***Il risultato di tali consultazioni forma oggetto di una relazione al Parlamento europeo.***

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;

##### *Emendamento*

a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale, ***nonché le persone con un reddito negativo e nullatenenti e le persone più gravemente svantaggiate e più esposte al rischio di povertà;***

### Emendamento 14

#### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta il modello mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta il modello mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. ***Pur essendo conforme agli obiettivi della valutazione, il modello rispetta il principio di semplificazione.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Articolo 16

#### *Testo della Commissione*

La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023.

#### *Emendamento*

La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo, ***tenendo conto delle persone recentemente indigenti con un reddito negativo e dei proprietari di abitazione con patrimonio netto negativo***. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

3. Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

#### *Emendamento*

3. Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente ***accessibile e in modo ben*** visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione. ***I beneficiari e le organizzazioni partner vigilano affinché le persone anziane e i disabili possano aver accesso a tali informazioni.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

3. I prodotti alimentari e i beni per le persone senza fissa dimora o *per* i bambini possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

##### *Emendamento*

3. I prodotti alimentari e i beni per le persone ***più svantaggiate, in particolare le persone*** senza fissa dimora o i bambini possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o *ai* bambini;

##### *Emendamento*

a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone ***più svantaggiate, in particolare le persone*** senza fissa dimora o *i* bambini;

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o *ai* bambini e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o beni ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

##### *Emendamento*

b) se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone ***più svantaggiate, in particolare le persone*** senza fissa dimora o *i* bambini e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o beni ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti *di esecuzione*. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 3.*

#### *Emendamento*

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti *delegati a norma dell'articolo 59.*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione.

#### *Emendamento*

4. Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. *L'istituto di controllo nazionale o la Corte dei conti nazionale può essere designato/a come autorità di audit.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all'*articolo 56*, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

#### *Emendamento*

e) elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all'*articolo 59*, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 30 – comma 1 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

2. preparare i bilanci annuali di cui all'**articolo 56**, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario;

##### *Emendamento*

2. preparare i bilanci annuali di cui all'**articolo 59**, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario;

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 31 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. **Su richiesta**, l'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit.

##### *Emendamento*

4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit. **La Commissione ha il potere di chiedere che l'autorità di audit faccia le modifiche alla propria strategia di audit che, a suo avviso, sono necessarie per garantire che le verifiche siano effettuate in modo corretto, nel rispetto delle norme di audit internazionalmente riconosciute. In questo modo la Commissione garantisce che sia tenuto nel debito conto il controllo di gestione.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) un parere di audit a norma dell'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

##### *Emendamento*

a) un parere di audit a norma dell'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 31 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. La Commissione adotta, mediante atti **di esecuzione**, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura **d'esame** di cui all'**articolo 60**, paragrafo 3.

##### *Emendamento*

6. La Commissione adotta, mediante atti **delegati**, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di cui all'**articolo 59**.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La Commissione **può chiedere a uno Stato membro** di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

##### *Emendamento*

3. La Commissione **chiede agli Stati membri** di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'**articolo 81**, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

#### *Emendamento*

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'**articolo 84**, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all'**articolo 56** del regolamento finanziario:

- (a) i bilanci annuali certificati dei pertinenti organismi designati di cui all'**articolo 32** a norma dell'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- (b) la dichiarazione di gestione a norma dell'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- (c) una sintesi annuale dei rapporti di audit definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze

#### *Emendamento*

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all'**articolo 59** del regolamento finanziario:

- a) i bilanci annuali certificati dei pertinenti organismi designati di cui all'**articolo 32** a norma dell'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- b) la dichiarazione di gestione a norma dell'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- c) una sintesi annuale dei rapporti di audit definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze

individuati, così come le misure correttive adottate o previste;

(d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato di cui all'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi i risultati delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del parere.

individuati, così come le misure correttive adottate o previste;

d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato di cui all'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi i risultati delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del parere.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di **tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della decisione di approvazione dei bilanci da parte della Commissione a norma dell'articolo 47 o, al più tardi**, dalla data di pagamento del saldo finale.

Questo periodo di **tre anni** è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

#### *Emendamento*

1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di **cinque anni. Tale periodo di cinque anni deve decorrere** dalla data di pagamento del saldo finale.

Questo periodo di **cinque anni** è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Fondo di aiuti europei agli indigenti
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL 19.11.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CONT 19.11.2012
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Theodoros Skylakakis 3.12.2012
<b>Approvazione</b>	23.4.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 18 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzo Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan